

# **COMUNE DI VILLA DI TIRANO**

# Provincia di Sondrio

# Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 DEL 30-04-2025

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Aprile, alle ore 20:45, presso la Sala consiliare del Comune di Villa di Tirano, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MARANTELLI COLOMBIN FRANCO	X	
MORELLI DANIELA	X	
MELERI FABIO	X	
TOGNINI MARCO		X
DEL DOSSO VANARI CRISTINA	X	
RUMO NORMA	X	
BIANCOTTI MARIA	X	
ORGNONI ANDREA	X	
AILI MAICOL		X
POLETTI CHIARA	X	
COGO JESSICA	X	

Numero totale PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente verbale. (art. 97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO MARANTELLI COLOMBIN nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

#### VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

### RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Determinazione n.2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la Deliberazione n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- la Deliberazione n. 386 del 3/8/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione n. 387 del 3/8/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la Deliberazione n. 389 del 3/8/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2";
- la Deliberazione n. 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTA la Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 22 del 31.03.2022 si è provveduto all'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il comune di Villa di Tirano

per il periodo 2022-2025 ai sensi dell'art. 3 del sopracitato TQRIF approvato con deliberazione di ARERA 15/2022/r/rif;

VISTA l'approvazione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025, già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2024;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 425.3624,00 per il 2024 e ad € 463.754,00 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 457.951,00;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Villa di Tirano non è presente/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Villa di Tirano;

CONSIDERATO che sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

DATO ATTO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

CONSIDERATO che per l'annualità corrente 2025, si espone un valore delle entrate tariffarie di euro 457.951,00 2021, ripartito in:

- € 384.111,00 relativamente alla parte variabile (83,88%); - € 73.840,00 relativamente alla parte fissa (16,12 %);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRECISATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare con l'aggiunta di due ulteriori categorie per le quali si applica l'aliquota prevista per 3 componenti (superfici domestiche accessorie e locali tenuti a disposizione per i residenti o dove non sia possibile accertare il numero di componenti il nucleo familiare), mentre le utenze non domestiche sono suddivise, tenuto conto che la popolazione residente nel comune di Villa di Tirano è inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal D.P.R. n. 158/1999;

EVIDENZIATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura:

- 67,00% a carico delle utenze domestiche;
- 33,00 % a carico delle utenze non domestiche;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

### VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RILEVATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

ATTESO che dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all'articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell'ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

RITENUTO quindi procedere all'approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

### **CONSIDERATO CHE:**

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in

data successiva al 30 novembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif di Arera si specifica che per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del vigente Regolamento TARI anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti, prevedendo le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2025 nelle date:

- 30 settembre 2025 PRIMA RATA
- 16 dicembre 2025 SECONDA RATA
- con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2025

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27.04.2023;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Municipale di approvazione della Carta Della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla delibera arera 18 gennaio 2022 n.15/2022/r/rif;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con voti n.9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
- 3. DI DETERMINARE per l'anno 2025 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
- 67,00% a carico delle utenze domestiche;
- 33,00 % a carico delle utenze non domestiche
- 4. DI APPROVARE per l'anno 2025 le seguenti tariffe (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2025:

UTENZE DOMESTICHE				
TIPOLOGIA FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA		
	Euro/m2	Euro/Utenza		
Famiglie di 1 componente	0,201561	91,67		
Famiglie di 2 componenti	0,235154	165,00		
Famiglie di 3 componenti	0,259150	192,50		
Famiglie di 4 componenti	0,278346	229,17		
Famiglie di 5 componenti	0,297542	275,00		
Famiglie di 6 o più componenti	0,311939	311,67		
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,259150	192,50		

	TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE					
	Tariffo utanza non domestica (estagoria di attività)	Quota fissa	Quota variabile	TOTALE		
	Tariffa utenza non domestica (categorie di attività)	(€/mq./anno)	(€/mq./anno)	TARIFFA		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,127334	0,659269	0,786603		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,266605	1,397143	1,663748		
3	Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio,					
	magazzini edili, depositi materiali vari	0,151209	1,014260	1,165469		
4	Esposizioni, autosaloni	0,171104	0,900156	1,071260		
5	Alberghi con ristorante	0,529230	2,771466	3,300696		
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, bed and					
	breakfast	0,362105	1,774955	2,137060		
7	Case di cura e riposo	0,397917	2,076698	2,474615		
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,449646	2,358155	2,807801		
9	Banche ed istituti di credito	0,230792	1,212041	1,442833		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,					
	ferramenta e altri beni durevoli	0,441688	2,312513	2,754201		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,604834	3,156885	3,761719		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,					
	fabbro, elettricista	0,286500	1,496034	1,782534		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,366084	1,914416	2,280500		
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,171104	0,887478	1,058582		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,218854	1,141043	1,359897		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,925919	7,606951	9,532870		
17	Bar, caffè, pasticceria	1,448419	7,561309	9,009728		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e					
	formaggi, generi alimentari	0,947043	4,957196	5,904239		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,700334	4,310606	5,010940		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,411378	12,607254	15,018632		
21	Discoteche, night club	0,413834	2,170517	2,584351		

- 5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;
- 6. DI DARE ATTO che alle tariffe Tari dovranno essere aggiunte le componenti perequative dandone separata evidenza nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti previste dalla delibera di Arera n. 386/2023 e n. 133/2025/R/Rif:

- 0,10 euro/utenza, per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*;
- 1,50 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*;
- 6,00 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, oggetto della componente perequativa *UR3a*;
- 7. DI STABILIRE per l'anno 2025, il versamento della TARI in due rate scadenti:
  - il 30 settembre 2025 (1° rata di acconto)
  - il 16 dicembre 2025 (2° rata a saldo) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025 (scadenza della 1° rata);
- 8. DI TRASMETTERE, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con separata ed unanime votazione, n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

### Il Presidente FRANCO MARANTELLI COLOMBIN

## Il Segretario PAOLA LICINIA PICCO

	[ X	] Deliberazione	dichiarata	immediatamer	nte eseguibile	ai sensi dell	' art. 134,	comma 4,	del D.Lgs.
1	267	2000 e.ss.mm.i	i.						

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.